

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI con sede legale in Bergamo – Via Salvecchio n. 19, Cod. Fisc. 80004350163 e P.IVA 01612800167, in persona del Direttore del Dipartimento prof. Giuseppe Scaratti, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Dipartimento del 01/04/2026;
(di seguito denominata *UNIVERSITÀ*);

E

Society of Coaching Psychology Italy (di seguito denominata SCP Italy), con sede e domicilio fiscale in Via Augusto Valenzani n. 12, C.F. 97648510580 in persona del suo legale rappresentante Angela Di Rienzo, Presidente della Society of Coaching Psychology Italy
(di seguito denominato "CONTRAENTE/SCP ITALY");

PREMESSO

- Che a norma dell'art. 6 dello Statuto d'Ateneo, l'Università favorisce, con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, il confronto ed il rapporto con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, nazionali ed internazionali ai fini dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e del Paese;
- che il contraente e l'Università, in particolare per essa, il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali svolgono entrambi attività di studio e di ricerca nel campo del Coaching psicologico e altre metodologie volte allo sviluppo delle risorse psicologiche nelle persone;
- Che è interesse delle parti realizzare un progetto di studio e di ricerca in connessione al quale attivare attività di ricerca, tavole rotonde, webinar e incontri di discussione in presenza e online, a sostegno della valorizzazione delle competenze psicologiche nei percorsi di coaching, ai sensi del vigente Regolamento dell'Università di Bergamo;
- Che il suddetto progetto rientra pienamente nelle finalità istituzionali o statutarie delle parti,
- Che il contraente e l'Università intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività di studio e ricerca nel campo Coaching psicologico e dello sviluppo delle risorse psicologiche nei lavoratori e, più in generale, nelle persone;
- Che le parti intendono con il presente atto regolamentare compitamente il ruolo ed il contributo di ciascuna di esse per la realizzazione della suddetta ricerca.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'Università e la SCP Italy convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nell'ambito delle attività della ricerca sulle competenze psicologiche nei percorsi di coaching, allo scopo di sviluppare congiuntamente attività di studio e ricerca, anche sperimentale, finalizzata alla divulgazione scientifica, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- ❖ Sviluppo di strumenti utili alle pratiche di consulenza psicologica e di coaching psicologico;
- ❖ Metodologie (ad es., statistiche e di ricerca) applicate al coaching psicologico ed alla mindfulness;

Le parti di comune accordo e congiuntamente definiranno le modalità di attuazione del programma di studio e di ricerca.

Articolo 2 – Responsabili scientifici della convenzione

L'Università indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione il Prof. Massimiliano Barattucci, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università.

Il contraente indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione la Dott.ssa Angela Di Rienzo.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione del Programma di Studio e di Ricerca

Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione il contraente e l'Università metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature ed il personale necessari.

In particolare, le attività oggetto del rapporto collaborativo si terranno principalmente tramite incontri in modalità telematica;

Articolo 4 – Segretezza

- 4.1 Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, informazioni confidenziali).
- 4.2 Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.
- 4.3 I contraenti si impegnano a:
 - mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
 - limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;

- assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca;
 - assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca.
- 4.4 Le parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei Responsabili scientifici e dei loro collaboratori.
- 4.5 Gli obblighi di confidenzialità di cui sopra si applicano esclusivamente alle informazioni fornite da una parte all'altra e non si applicano alle informazioni di pubblico dominio o a quelle ricevute da ciascuna parte da terzi soggetti estranei al presente accordo.
- 4.6 Gli obblighi di confidenzialità e segretezza di cui ai precedenti 4.3 e 4.4 riguardo alle informazioni proprietarie di ciascuna parte decadono dopo venti (20) anni dalla data di scadenza del presente accordo ovvero al momento in cui dette informazioni divengano di pubblico dominio.
- 4.7 Gli obblighi di confidenzialità e segretezza di cui ai precedenti 4.3 e 4.4 si applicano anche a tutti i risultati del programma di studio e di ricerca e le parti sono intese a disciplinare l'uso e la pubblicazione secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 5 e 6.

Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici di cui al precedente art. 2, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi, fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Resta inteso che le parti concorderanno, tramite successivi accordi l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Articolo 6 – Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i responsabili scientifici di cui all'art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina:

- Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
- Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Articolo 7 - Uso del nome e/o logo delle parti

Fermo restando che l'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della Proprietà Industriale, con il consenso della Parte che ne ha il diritto esclusivo, le Parti potranno concordare le opportune azioni per promuovere le innovazioni/originalità conseguite congiuntamente nella realizzazione del progetto/programma di ricerca, nonché pianificare congiuntamente le necessarie iniziative di comunicazione per la valorizzazione dei risultati conseguiti a favore degli enti e degli autori degli stessi.

Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti contraenti.

Articolo 9 - Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Le Parti potranno avvalersi di personale esterno (*es. borsisti o collaboratori, lavoratori autonomi, ecc.*) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Articolo 10 – Salute e Sicurezza del lavoro

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che area di attività;
- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i conseguenti adempimenti;
- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite reposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Articolo 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 2 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

In caso di rinnovo della Convenzione, alla relazione sui risultati del programma di studio e di ricerca dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 12 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite posta elettronica certificata (pec) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196.

Articolo 14 – Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Bergamo.

Articolo 15 - Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letta, approvata, sottoscritta.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Giuseppe Scaratti)

SOCIETY OF COACHING PSYCHOLOGY ITALY
Il Legale rappresentante
La Presidente
(dr.ssa Angela Di Rienzo)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005